

Schema di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale .

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune ;

VISTO l'articolo 100, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'approvazione del testo Unico delle leggi sanitarie ;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie ;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante le disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone e delle cose a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania ;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013;

DATO ATTO che, in particolare, l'articolo 1, comma 2 prevede l'esclusione tra gli altri, delle attività riservate per legge, a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile e delle professioni sanitarie;

VALUTATO pertanto, necessario effettuare una ricognizione delle attività riservate per legge alle professioni sanitarie regolamentate, al fine di fornire un quadro di riferimento delle attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate, ai sensi delle norme vigenti, in relazione a quanto previsto, all'articolo 9, della richiamata legge n.14 del 2013 in materia di certificazione di conformità a norme tecniche UNI;

CONSIDERATO che, per effettuare tale ricognizione, si ritiene necessario uno specifico approfondimento di natura tecnica e giuridica e che è opportuno, in via preliminare, procedere alla individuazione degli ambiti generali di attività delle professioni sanitarie;

VISTA la proposta trasmessa dal Ministero della salute con nota del ...

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

1.demandare al Consiglio Superiore di Sanità la ricognizione delle attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate alle professioni sanitarie, regolamentate ai sensi della normativa vigente, anche al fine di garantire la corretta informazione dell'utenza a tutela della salute;

2.demandare a un successivo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano la declinazione delle singole attività riservate alle professioni sanitarie, ascrivibili, rispettivamente, alla diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione.

Le parti convengono fin d'ora che le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione sono riservate alle professioni sanitarie.

All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.